

TAR Veneto, Sezione I - Sentenza 05/10/2002 n. 5983
legge 109/94 Articoli 20 - Codici 20.1

Nell'ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara d'appalto o della lettera d'invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione della procedura a sanzione della loro inosservanza anche soltanto formale, l'amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio ex ante. Nell'interpretazione delle clausole del bando o della lettera d'invito, il criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione. La prescrizione contenuta in una lettera d'invito, secondo cui le imprese offerenti sono tenute, a pena di esclusione, a rendere una dichiarazione con cui il legale rappresentante deve dichiarare "di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nella lettera d'invito, nel capitolato speciale d'appalto, nel computo metrico, nell'elenco prezzi unitari, nell'analisi dei prezzi, nello schema di contratto" - oltre a non influire sulla par condicio dei concorrenti ed a non costituire, per la semplicità del suo contenuto, un reale aggravio del procedimento di gara - risponde ad un apprezzabile interesse dell'Amministrazione a che ciascun concorrente (e dunque non soltanto il futuro eventuale aggiudicatario) espliciti univocamente, ad ogni buon fine, la piena accettazione di tutte le previsioni rilevanti: sicché appare legittimo prevedere l'esclusione dell'aspirante il quale non abbia correttamente formulato la stessa dichiarazione. La facoltà di richiedere il completamento dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate (facoltà di problematica compatibilità con i principi di continuità e par condicio, i quali improntano le procedure di gara ad evidenza pubblica), sussiste soltanto nei limiti segnati dalle previsioni in subiecta materia (art. 15 d. lgs. 358/92; art. 16 d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 28 dir. 93/37/CEE del 14 giugno 1993), e, dunque, con riferimento alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti. Essa pertanto non può essere legittimamente esercitata con riferimento a dichiarazioni richieste ad altri fini.